

## GARANZIE RICEVUTE: FIDEJUSSIONE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:

**BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.P.A**

Sede legale e amministrativa:

**Piazza Giuseppe Mazzini N. 53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)**

Sito Internet: [www.bansco.it](http://www.bansco.it) — e-mail: [info@bansco.it](mailto:info@bansco.it)

Codice ABI: 03235

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1121

Numero di iscrizione al R.E.A.: CE 1986 del 13/6/1925

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro delle imprese: 00136290616

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni di legge

Per ulteriori informazioni sul prodotto e per la stipula del contratto rivolgersi alle nostre Filiali di:

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Piazza G. Mazzini n.53

Tel..n.: 0823 893.111 — Fax n.: 0823 846.253

Sant'Arpino (CE)

Via A. De Gasperi n.106

Tel.n.: 081 501.20.40 — Fax n.: 081 501.26.71

## CHE COS'È LA FIDEJUSSIONE

### Caratteristiche generali e particolari

- **Fideiussione generica.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.
- **Fideiussione specifica.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.

Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento del debitore principale, fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione generica, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Recesso del fideiussore - Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, sito in Piazza Giuseppe Mazzini n.53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), anche per lettera raccomandata A/R, o per via telematica (e-mail [info@bansco.it](mailto:info@bansco.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative ad operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o 10 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

<b>LEGENDA</b>	
Debitore principale	la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore o Garante	la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Solidarietà fra fideiussori	vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.

**Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, da parte del personale incaricato, copia del presente Foglio Informativo.**

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)